

# Regolamento ai raggi X:

dalle origini del CPI alle istruzioni per consultare rapidamente la normativa

DI BRUNO MURACA

Dopo quasi cinque anni di attesa finalmente è stato pubblicato il regolamento di attuazione del Codice di Proprietà Industriale, più volte invocato in occasione delle sue presenze a convegni o seminari da Loredana Gulino, Direttore generale presso il ministero dello sviluppo economico della dg lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

L'impostazione di partenza appariva senz'altro incontrovertibile: allo scopo di evitare i tempi lunghi che caratterizzano l'approvazione di nuove leggi, necessarie magari per aggiornare o modificare opportunamente alcuni aspetti della legge di riferimento in materia di proprietà industriale, sarebbe stato opportuno trasferire in un regolamento di attuazione quanta più materia possibile (soprattutto di natura procedurale) in modo da riuscire ad essere in futuro decisamente più veloci e snelli nelle modifiche; essendo le modifiche di regolamento di pertinenza del ministro competente ed introdotte per decreto.

Il principale estensore del Codice della proprietà industriale, Giorgio Floridia era stato, a suo tempo oggetto di qualche critica, poiché aveva mantenuto nel Codice molta materia che sarebbe stata più propriamente di pertinenza del regolamento. Vero è infatti che, nelle successive riunioni tenutesi per lo studio di revisione del Codice, era stato proposto di spostare tali materie nel regolamento. Così non è

avvenuto, ma al contrario, nell'ultima bozza del regolamento (ovvero, prima che fosse pubblicato sulla G.U.) molte parti del testo sono state eliminate, quale mera ripetizione di quanto era contenuto nel Codice.

Nei fatti dunque, Floridia, nella sua lunga e provata esperienza di attento redattore di leggi e nella consapevolezza delle condizioni al contorno, intuiva fin troppo bene che arrivare nei tempi stabiliti con i regolamenti attuativi non è mai stata in Italia una cosa semplice e, ancor di più, nell'articolato panorama legislativo degli ultimi anni.

Un aspetto che peraltro ritroviamo già sin dalle origini: la famosa legge brevetti italiana del 1934 (R.D. 13 settembre 1934 n. 1602), legge completa e organica per invenzioni, modelli e marchi, equilibrata anche nella concezione dei modelli di utilità e per la regolamentazione dell'invenzione del dipendente, che era stata persino recepita, o per meglio dire quasi copiata, a suo tempo dalla Finlandia (è storicamente provato che nel 1937 il giudice finlandese Y.J. Hakulinen si ispirò proprio a questo regio decreto per ridefinire la normativa finlandese sulle invenzioni dei dipendenti), non era infatti mai entrata in vigore, semplicemente perché il previsto regolamento di attuazione - che avrebbe dovuto essere promulgato entro un anno - non venne mai emanato.

Alla luce di quanto precede è quindi oggi convinzione allargata che a Floridia non sia affatto sfuggito che diversi

articoli o commi del Codice della pi fossero materia più appropriata per il regolamento, quanto che egli abbia ritenuto validamente di mantenerli nello stesso Codice, in modo che la materia potesse essere comunque disciplinata e convenientemente attuata.

Un riscontro oggettivo delle assunzioni che precedono, appare incontrovertibilmente evidente agli occhi dei consulenti in proprietà industriale. La Commissione dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale, di cui ho fatto parte per molti anni (e nella quale è stato eletto Presidente per due mandati consecutivi), è ormai al quarto anno di "prorogatio" dopo i tre anni di normale esercizio, in quanto a suo tempo venne deciso di spostare nel regolamento le norme per le elezioni dei dieci consiglieri e con esse tutto il bagaglio delle altre norme riguardanti l'Ordine stesso. In teoria, la scelta appariva eccellente se si tiene conto di quanto bisogno vi sia di aggiornamento celere nei vari adempimenti dell'ordine; ad esempio: nella gestione degli esami per l'iscrizione all'Albo - sezione brevetti e/o marchi e tant'altro. Appare oggi dunque sorprendente che, nonostante la latitanza del regolamento, in questi quattro o cinque anni si sia riusciti ugualmente, senza che nessuno abbia sollevato obiezioni, a tenere gli esami per consulenti in marchi e brevetti, con la solita alternanza annuale.

Ora però il regolamento c'è e tanto basta. Le parti coinvolte si augurano tuttavia che quando saranno varate, come già in fieri, le modifiche al

codice della pi, i conseguenti adattamenti al regolamento vengano fatti con la dovuta rapidità e senza doverli attendere ancora per tre o quattro anni.

Esaminati i corollari, le spigolature, e senza avere l'intenzione di dissertare sui vari aspetti del regolamento, che certamente occuperanno molto spazio nelle riunioni e nei seminari specializzati a venire, si fornisce succintamente lo schema strutturale dello stesso con particolare riferimento ai vari articoli, in modo da permettere a chi ne avesse interesse una rapida consultazione pilotata:

- I primi 5 articoli regolano il deposito cartaceo, quello telematico e le condizioni di irricevibilità delle domande;
- dall'art. 7 all'art.10 vengono regolati depositi di brevetto europeo e internazionale;
- dall'art. 11 all'art. 20 vengono trattati i marchi;
- l'art. 24 si occupa della ricerca di anteriorità affidata all'EPO;
- l'art. 27 regola la topografie dei semiconduttori;
- gli artt. 38 e 39 regolamentano le tasse;
- l'art. 40 le trascrizioni sull'apposito registro;
- gli artt. 43 e 44 si occupano delle pubblicazioni di brevetti e marchi;
- l'art. 45 tratta le procedure di segretezza militare;
- dall'art. 46 all'art. 63 viene trattata e regolamentata l'opposizione relativa ai marchi;
- dall'art. 64 all'art. 66 viene trattato tutto quanto riguarda l'Ordine, vale a dire esami per l'iscrizione all'Albo sezione brevetti e/o marchi, assemblee e votazioni.